

entazioni. Non
elle argomen-
del dialogo: o
rlocutore riesce
tico dialogo.
argomentazio-
messe implicite
ssa argomen-
implicite secon-
l'argomentazio-
caso si tratterà
ocedimenti alle
uano i criteri di
messe retoriche.
edibile secondo
ne al soggetto
appartiene alla
lizzare, compio

e è riconosciuta
nferenza logica
esista è un bene
messa implicita,
giuridico.
ende da un cri-
he può prendere
nega la libertà).
t tanto necessario
alla conclusione
morale o giudizio
morale").
della premessa
a di un'argomen-
le implicazioni
elle premesse im-
o lo scetticismo

tù del panorama
ducono e la con-
ante la semplice
traverso l'offerta
argomentazioni a
torietà. Un'argo-
ndo sarà giusta"

secondo una soddisfazione logica. Come vedremo solo l'argomento di autorità riesce ad imporsi come alternativa ad un principio di ragionevolezza (ad es. il principio di precauzione).

Le argomentazioni contrarie concorrono nel dialogo affinché non prevalga nessuna delle due sull'altra, in modo che una delle due si auto-annulli dissolvendosi e venendo meno. L'argomentazione negativa "cade da sola" e non viene "sconfitta" dall'altra, poiché si "affievolisce" fin dalle sue premesse negative.¹⁰

In questo modo, la ricostruzione razionale riesce a separare con precisione due distinti momenti teorici, quello logico da quello integrativo: quello in cui ci si limita a portare alla luce alcune strutture e quello in cui tali strutture vengono ulteriormente manipolate in vista della massima incontrovertibilità possibile. A volte, però, una simile suddivisione è difficile da effettuare.

Ci saranno casi in cui un'argomentazione è condensata in una sola affermazione, e non esistono criteri interpretativi affidabili che permettano di stabilire se l'argomentazione che si estrae da essa sia una sorta di parafrasi dell'argomentazione originaria, che non tradisce la premessa dell'interlocutore. Solo un legittimo dispiegamento di quell'argomentazione non inferenziale servirà per "confezionare" una propria argomentazione. In quest'ultimo caso, benché l'argomentazione che si ricava dal testo sia orientata verso una conclusione che coincide con un'affermazione presente nel testo, non si può parlare di un'argomentazione presente nel testo, ma solo di un'argomentazione sollecitata dal testo (al massimo, il testo può contenere una "proto-argomentazione": l'anticamera di un'argomentazione). Tutto questo non inficia la verità della tesi che i testi della riflessione bioetica siano testi essenzialmente rivolti alla persuasione argomentativa: benché possa capitare che un autore confonda a volte l'esposizione brutale della propria opinione con il lavoro argomentativo che ogni affermazione richiede in questo contesto. Tuttavia, il carattere essenzialmente argomentativo dei testi bioetici è tanto "indomabile" che, necessariamente, qualunque affermazione viene vista, all'interno di un testo simile, non come una semplice affermazione, ma come un'argomentazione più o meno adeguata alla premessa.

In tal modo, ogni asserto prescrittivo generale che compaia isolato nel testo non è mai solo la nuda esposizione di un parere personale riguardo a una certa questione morale, ma viene visto in quanto argomentazione, come un'argomentazione infelice (nella fattispecie, come un'argomentazione la cui conclusione coincide con l'unica premessa). Alla luce di questa visione della discussione bioetica e dei testi in cui essa viene esercitata, il lavoro di interpretazione dei testi coincide con il lavoro di identificazione delle strutture argomentative e di valutazione della loro coerenza.

Argomento d'autorità e biogiuridica materialista

Abbiamo osservato come i dibattiti biogiuridici chiedono competenze interdisciplinari, che vanno dall'ambito medico a quello giuridico a quello filosofico. Nell'ambito filosofico giuridico è necessario mettere in evidenza il ruolo che svolge l'etica, come parte della bioetica, nel determinarne il metodo argomentativo. Senza un'attenta rifles-

¹⁰ Sul concetto di verità non adeguativa v. F. CAVALLA, *La verità dimenticata. Attualità dei presocratici dopo la secolarizzazione*, Cedam, Padova, 1996.

sione filosofico giuridica sulle argomentazioni non si può fare biogiuridica dal momento che c'è un pericolo intrinseco a questa disciplina, quello della banalizzazione. Per evitare fraintendimenti epistemologici è necessario individuare alcune caratteristiche dell'argomentazione biogiuridica:

- a) *Argomentazione*: saper sostenere una tesi, rispondere ai perché in modo autonomo; la mancanza dell'argomentazione sottrae la biogiuridica al campo della filosofia del diritto;
- b) *Coerenza*: sia rispetto ai principi che adottiamo, sia rispetto al significato che attribuiamo ai concetti.

Quando si discute di bioetica non si possono ignorare questi due criteri, cioè non si può essere né incoerenti, né dogmatici. Nell'affrontare le questioni di fine vita le argomentazioni riguardano:

- a) il valore da attribuire al concetto di morte;
- b) il criterio di accertamento della morte;
- c) la disponibilità della morte pubblica da parte del soggetto.

Secondo Peter Singer il provare dolore indica la qualificazione biogiuridica della persona: quando la persona perde questa funzione "perde" totalmente la sua qualità di vita, raggiungendo un livello tale da risultare meglio che venga eliminata.¹¹ Per tale motivo Singer equipara i malati terminali e i soggetti affetti da una patologia cronica invalidante o irreversibile, come dei "minorati in senso tecnico", che hanno perso la qualifica di persone autonome e autodeterminate. Il paragone tra questi soggetti e gli infanti è equivalente. Come i nascituri e i bambini appena nati non sono capaci di intendere e di volere, così i soggetti anziani incapaci valgono meno, in quanto la dignità dell'essere umano sta nel provare piacere e dolore. Tutti coloro che si trovano in uno stato in cui questa funzione diminuisce possono essere legittimamente eliminati o utilizzati per sperimentazioni o ricerca a favore dei soggetti sani o ancora recuperabili e "funzionanti".¹² Tale impostazione della bioetica utilitarista o della qualità della vita utilizza argomenti che hanno una premessa specifica di tipo materialistico. L'indagine di tale bioetica ha una finalità intrinseca che è rivolta a una precisa concezione materialistica dell'essere umano. Le funzioni qualificanti il livello gerarchico di valore della vita sono tutte riconducibili ad espressioni sensoriali

¹¹ P. SINGER, *Ripensare la vita, La vecchia morale non serve più*, Il Saggiatore, Milano, 1996, pp. 170/171. Cfr. anche P. SINGER, *Etica pratica*, Liguori, Napoli, 1989 p. 106: «L'etica tradizionale della sacralità della vita vieta di uccidere un essere umano per prelevarne gli organi, anche quando si tratta di un individuo che non ha e che non avrà mai la benché minima forma di coscienza; e mantiene questo divieto anche quando i suoi genitori sono favorevoli alla donazione. Nello stesso tempo quest'etica accetta senza difficoltà che si allevino babbuini e scimpanzé per ucciderli e usarne gli organi. Perché la nostra etica traccia una distinzione così netta tra gli esseri umani e tutti gli altri animali?».

¹² Si pensi al rischio del rapporto costo/beneficio in una prassi utilitarista confermata da J. HABERMAS, *Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale*, tr.it. Di L. Ceppa, Einaudi, Torino, 2002, p. 69: «Interventi genetici migliorativi compromettono la libertà etica in quanto fissano l'interessato a intenzioni di terze persone (intenzioni che restano irreversibili anche se rifiutate) e gli impediscono di concepirsi come l'autore indiviso della propria vita, Neppure contro la speranza di poter scoprire nuovi procedimenti terapeutici per gravi malattie genetiche noi sentiamo di poter mettere in gioco la vita umana».

o motorie.¹³ Si nega a priori non solo un'ipotesi metafisica della persona umana, non solo l'ipotetica esistenza di una coscienza, o di un'anima individuale che sovrasta le funzioni corporali e materiali, ma si nega soprattutto di vedere l'enorme questione di senso dell'insieme delle funzioni dei dati sensoriali.

Il compito di tale biogiuridica di stampo materialistico sarebbe una *riduzione sensista* a ipotesi di volta in volta edoniste, sensiste, relativiste o nichiliste, ma con un'origine comune nel materialismo, inteso come espressione di un'ideologia funzionalista della persona. Il senso dell'essere umano-persona starebbe nelle sue "facoltà materiali" di provare piacere e dolore, dimostrate di volta in volta come ogni altro soggetto umano e "non umano animale".¹⁴ La vita di un feto, per Singer, non ha valore maggiore di quella di un animale non-umano. Il livello di autocoscienza, razionalità, consapevolezza sarebbe simile; quindi il feto non è una "persona" e non ha lo stesso diritto alla vita di una "persona".¹⁵ Queste "entità" come i feti o gli embrioni hanno una qualche rilevanza morale nel momento in cui incominciano ad avere sensibilità, in quanto è sempre sbagliato infliggere sofferenza gratuita.¹⁶ Di conseguenza appena un essere diventa capace di sentire piacere e dolore esso acquisisce uno stato morale sufficiente da rendere sbagliato fargli certe cose, come per esempio infliggergli dolore senza necessità. Ma nulla di tutto ciò dimostra che l'uccisione, in maniera indolore, di un feto o di un neonato, possa essere *altrettanto coattiva* quanto l'uccisione di un adulto autocosciente con un interesse a continuare a vivere. L'argomento di Singer per cui una "non-persona" non gode del diritto alla vita si applica tanto al feto quanto al neonato, in quanto anche quest'ultimo è privo di razionalità, autocoscienza, ecc. Ma lo stesso Singer sostiene che mentre la sua posizione sulla qualità della vita fetale può essere accettata da molti, quasi tutti respingerebbero invece le implicazioni di tale posizione

¹³ In *La vita come si dovrebbe*, op.cit., Singer giustifica l'infanticidio sostenendo l'argomentazione che nei casi in cui la vita di un neonato: "si presenta così penosa da non meritare di essere vissuta, anche dalla prospettiva di prima persona dell'essere che condurrà quella vita, [...] in assenza di motivazioni estrinseche (come i sentimenti dei genitori) è meglio che il bambino sia fatto morire senza soffrire oltre." P. Singer, *La vita come si dovrebbe*, p.207. Questa posizione di Singer è una diretta conseguenza dell'intreccio tra la dottrina della qualità della vita e l'introduzione nella considerazione morale degli esseri semplicemente possibili; quello che Singer vuole arrivare a sostenere è una stima del valore della vita umana che si imponga oggettivamente.

¹⁴ P. SINGER, *Liberazione animale*, Net, Milano 2003, p. 11: «Verrà il giorno in cui il resto degli esseri animali potrà acquisire quei diritti che non gli sono mai stati negati se non dalla mano della tirannia [...] Si potrà un giorno giungere a riconoscere che il numero delle gambe, la villosità della pelle o la terminazione dell'osso sacro sono motivi egualmente insufficienti per abbandonare un essere sensibile. [...] Che altro dovrebbe tracciare la linea invalicabile?». Cfr. anche L. BATTAGLIA, *Etica e diritti degli animali*, Laterza, Roma-Bari 1999.

¹⁵ P. SINGER, *Etica pratica*, Liguori Editore, Napoli, 1989, p. 61: «L'entità di un dolore dipende dalla sua intensità o durata, ma dolori della stessa intensità e durata sono ugualmente cattivi, non importa se provati da umani o animali. [...] la valutazione sulla liceità etica delle azioni umane nei confronti degli animali si elabora non confrontando le loro intelligenze ma le loro capacità di soffrire».

¹⁶ P. SINGER, *Etica pratica*, op.cit., p.84: «Gli embrioni non sarebbero "persone", non essendo coscienti di sé come entità esistenti nello spazio e nel tempo, di conseguenza non sarebbero in possesso di un pieno diritto alla vita, appannaggio quest'ultimo di esseri coscienti capaci di desideri orientati al futuro: "un professore di filosofia può sperare di scrivere un libro che dimostri la natura oggettiva dell'etica; uno studente può attendere con impazienza il momento della laurea; un bambino può volere fare un giro in aeroplano. Togliere la vita ad una di queste persone senza il loro consenso significa frustrare i loro desideri per il futuro. Uccidere una lumaca o un neonato di un giorno non frustra nessun desiderio di questo tipo, perché neonati e lumache sono incapaci di avere tali desideri».

circa il valore della vita neonatale, dal momento che è ben radicata l'idea che la vita di un neonato sia sacrosanta alla pari, se non addirittura di più, rispetto a quella di un adulto, data "l'apparenza minuta, indifesa e, talvolta, carina dei bambini umani".

Tale argomentazione "crea" un nuovo paradigma biogiuridico secondo cui esistono soggetti che possono essere discriminati per la loro condizione fisica. Tale atteggiamento argomentativo ha un'innegabile diffusione sociale e ripercussioni sul piano pratico che rimandano ad un atteggiamento retorico ben preciso: l'argomento di autorità, che vedremo declinato *versus* il principio di precauzione.

Principio di precauzione e favor mortis

Il principio di precauzione consiste in un *atteggiamento* nei confronti dei problemi biogiuridici. Chi applica il principio di precauzione si pone *laicamente* di fronte al problema della "tenuta dalle certezze epistemologiche", ed è convinto di dover applicare una soluzione che determini un "minor rischio prudenziale" negli effetti di un danno che tale decisione potrebbe creare al soggetto in questione. Perciò la precauzione è un *approccio* al problema e non la soluzione; ma è anche un criterio forte di giudizio. Di fronte al rischio di determinare un danno, la migliore scelta è quella che coincide col valore del bene da difendere. Così nei diritti di inizio vita il rischio di creare un possibile danno a "qualcosa" che *probabilmente* è una persona umana farà desistere il soggetto che applica la precauzione dall'intervenire su quel qualcosa, per impedire che si verifichi il rischio di un *danno fatale*, *al di là del fatto che consideri quel qualcosa/qualcuno una persona ad uno stadio embrionale*.

Il principio di precauzione o di cautela sul diritto alla vita non va inteso come un presunto diritto sulla vita o della vita come declinazione di un'appartenenza; ma come un corollario del "principio vita" desunto dall'affermazione ontologica di un essere conoscibile attraverso gli enti fenomenici.¹⁷

Lo stesso principio di precauzione è possibile applicarlo allo statuto del morente. L'evento della conoscibilità del principio "essere soggetto morente" si afferma nell'argomentazione giuridica come cautela, o precauzione. Nel dubbio vale il principio tuzioristico della conservazione e del precedente, proprio per salvaguardare il soggetto debole da un'intervento invasivo o direttivo. Posso non essere persuaso che la condizione di stato vegetativo persistente non sia una condizione vitale *degn*a di essere vissuta, ma mi astengo dall'intervenire perché, *nel dubbio*, il rischio di uccidere una persona e di compiere un omicidio volontario o partecipare ad un *suicidio medicalmente assistito* è superiore (nel bilanciamento degli interessi in gioco), rispetto ad ogni altra forma di rispetto della volontà o della presunta non dignità dello stato vegetativo persistente.

In tali casi l'alternativa al principio di precauzione inteso come approccio alla problematica biogiuridica risulta essere l'argomento di autorità che si impone come un fraintendimento dell'autorevolezza della posizione retorica. Mentre il principio retorico della persuasione si fonda sulla possibilità dell'interlocutore di accettare la forza

¹⁷ Cfr. F. CAVALLA, *Diritto alla vita, diritto sulla vita. Alle origini delle discussioni sull'eutanasia*, "Diritto e società", n.1/2008, p.9: «In tale visione la libertà è pensata come totale autodeterminazione individuale e affrancamento, di diritto, da qualsiasi coazione esterna. La volontà dunque, in se stessa, comunque si esprima, purché libera, è sempre e comunque buona».

del"argo
ria in que
sione, ne

L'argo
locutore
mazione
blematic
premesse
sanitario
un altro s
argomen
bilità di r
si crea c
come po
base non
erga om
nell'eser
legittima
trattamen
costituisc
come già
giuridica
ca adibi
mortis, tu
stesso or

Diritto d

Le arg
esempio
ad ora. I
sale sarà
valore ch
argomen
in cons
della Su

In qu
zione na
mento d
della ser

Seco
identifica
che ne h

¹⁸ Cfr. P.
giurispr

del "argomento vincente" (perché coerente e completa) perché non contraddittoria in quel dialogo specifico; l'argomento di autorità si situa all'opposto della persuasione, nel campo metalogico dell'ideologia.

L'argomento di autorità non risulta per sua natura persuasivo poiché sovrasta l'interlocutore con un'apodittica affermazione: *l'argomento d'autorità è l'apologia dell'affermazione*. In questo senso la premessa induttiva del discorso logico applicato alle problematiche biogiuridiche ha un notevole successo. Per esempio facendo leva su una premessa convincente che afferma: nessuno vuole essere sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio senza il suo consenso perché nessuno deve operare sul corpo di un altro senza il suo consenso. Si assume tale premessa condivisa e la si impone come argomento di autorità ad ogni trattamento sanitario facendo sorgere l'indubbia possibilità di rifiutare le cure ogni qualvolta il soggetto non lo desidera. Con tale premessa si crea con un argomento di autorità il *diritto di rifiuto delle cure*, che prima non c'era come possibilità giuridica. È come se si decidesse di imporre una libertà giuridica sulla base non di una prassi consuetudinaria perché nessuno rifiutava le cure poiché tutti *erga omnes* desiderano essere curati gratuitamente, ma la si imprime giuridicamente nell'esercizio di un diritto positivamente predeterminato: il soggetto d'ora in poi può legittimamente rifiutare la cura all'interno di una struttura sanitaria deputata a fornire trattamenti sanitari al più alto livello di competenza e di efficacia. Tale paradosso costituisce la conseguenza di un argomento di autorità che ideologicamente impone, come già osservato, un giudizio di valore. Secondo tale schema retorico l'ordinamento giuridico è chiamato a riconoscere il diritto di lasciarsi morire in una struttura pubblica adibita alla cura del paziente. Questo riconoscimento giuridico afferma un *favor mortis*, tutelato, garantito e assistito secondo gli strumenti e le regolamentazioni che lo stesso ordinamento si darà.

Diritto di morire e dovere di vivere nella Sentenza n. 21748/07

Le argomentazioni giuridiche della giurisprudenza offrono sul piano applicativo un esempio delle modalità espositive delle premesse valoriali di cui abbiamo trattato fino ad ora. Se l'argomentazione è causata da una premessa valoriale, la deduzione causale sarà un'emanazione diretta del "valore" presente nella premessa. In questo caso il valore che prenderemo in analisi è l'autodeterminazione declinata secondo la classica argomentazione biogiuridica della disponibilità della vita.¹⁸ In particolare prenderemo in considerazione alcune argomentazioni giurisprudenziali della Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 21748/07.

In questa sentenza possiamo identificare un duplice profilo: il primo riguarda la *funzione nomofilattica* della Corte di Cassazione; il secondo profilo riguarda il procedimento di sussunzione operato dalla Corte nel corso dell'esplicazione delle motivazioni della sentenza.

Secondo il primo profilo la massima da estrapolare dalla sentenza sarebbe da identificare in un'apertura alla possibilità di interrompere l'alimentazione di pazienti che ne hanno fatto richiesta.

¹⁸ Cfr. P. MORO, *I diritti indisponibili. Presupposti moderni e fondamento classico nella legislazione e nella giurisprudenza*, Torino, 2004.

Infatti la Suprema Corte con la sentenza n. 21748/07, non decideva nel merito del caso, rinviando la decisione alla Corte d'Appello di Milano (che doveva giudicare nel merito), ma fissava un nuovo "principio di diritto" in base al quale assumere una decisione: "Il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario [per "presidio sanitario" si intende il sondino naso-gastrico che garantisce alimentazione e idratazione, ndr] (...) in presenza dei seguenti presupposti: (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona".

La sentenza analizzata con attenzione, introduce un principio giuridico che ammette la possibilità di considerare delle eccezioni o meglio delle cause di estinzioni del reato ex art. 579 c.p. riguardo all'omicidio del consenziente o e dell'art. 580 c.p. riguardo all'aiuto al suicidio. Con la *funzione nomofilattica* la Suprema Corte "interpreta il diritto creando diritto", secondo uno schema retorico di tipo prescrittivo. In questo caso la prescrizione è negativa: nessun paziente può essere obbligato a ricevere il trattamento sanitario dell'alimentazione e dell'idratazione contro la sua volontà, anche se ciò comporti il privarlo della vita lasciandolo morire di sete e di fame.

Vediamo quali sono le premesse di tale prescrizione nei loro contenuti e nei loro effetti giuridici:

- 1) la vita è un bene disponibile;
- 2) il concetto di "dignità della persona" è determinabile dal singolo individuo;
- 3) la volontà di pazienti non in grado di intendere e di volere può essere "ricostruita".

Per quanto concerne il primo punto. L'argomentazione di un diritto sulla vita, in quanto bene disponibile contraddice il *favor vitae* presente nella Costituzione e desumibile sia dall'art. 2 Cost. ma soprattutto dall'art. 5 c. civile. sul divieto di atti di disposizione del proprio corpo che provochino una diminuzione permanente dell'integrità fisica. E in questo senso andrebbe interpretato l'art. 32 Cost. sul diritto dovere alla salute.¹⁹ Il consenso informato soggiace al *favor vitae* in quanto è a garanzia dell'integrità del corpo da "attacchi esterni", come ad esempio le sperimentazioni umane; ma non rimanda alla disponibilità assoluta in quanto si presume sempre che il paziente non solo voglia essere curato ma che pretenda di ricevere ed avere accesso alle migliori cure gratuitamente.

Per quanto concerne il secondo punto il richiamo al concetto di "dignità della persona" come totalmente determinabile dal singolo individuo, "privatizzando" il diritto alla vita, significa sposare implicitamente una biogiuridica di tipo *separazionista* tra l'individuo e la persona. Secondo tale impostazione di volta in volta si tratterebbe di

¹⁹ L'articolo 32 della Costituzione sancisce che la Repubblica «tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e, garantendo la possibilità al malato di accettare o meno un trattamento sanitario, sottolinea che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

configurare una relazione tra individuo e persona tale da giustificare il contenuto prescrittivo. Quando l'individuo è persona allora va difeso e garantito. Quando non lo è diviene oggetto di una libertà potestativa. Ma gli atti contro la vita non sono espressione di "libertà di scelta", né atti "privati". Non solo sussiste un *principio di responsabilità* palesato nei "doveri inderogabili" ex art.2 Cost.; ma l'intero ordinamento "pretende" dal soggetto di rispettare la dignità della persona come diritto assoluto e inderogabile, confermando la tesi che la dignità intrinseca della persona non è un diritto indisponibile.²⁰

La terza tesi sostenuta dalla sentenza, ovvero che la volontà di pazienti non in grado di intendere e di volere possa essere "ricostruita", assume nella pronuncia connotati contraddittori. Sono ritenute sufficienti le "precedenti dichiarazioni" del paziente, senza nessun requisito formale che attesti la consapevolezza, la determinatezza e la stabilità della volontà espressa. In aperta contraddizione col concetto di "consenso informato" ai trattamenti sanitari, su cui la sentenza fonda la disponibilità della vita: «un trattamento terapeutico o di alimentazione, anche invasivo, indispensabile a tenere in vita una persona non capace di prestarvi consenso, non solo è lecito, ma dovuto in quanto espressione del dovere di solidarietà posto a carico dei consociati, tanto più pregnante quando, come nella specie, il soggetto interessato non sia in grado di manifestare la sua volontà».

La ricostruzione di una volontà presunta appare un'argomentazione debole poiché non chiarisce la logica di un procedimento che non può risultare come deduttivo, poiché manca la volontà espressa del soggetto dichiarante che può essere modificata o nel caso più grave "non essere esprimibile per l'impossibilità fisica di esprimerla". Per cui secondo lo schema argomentativo della sentenza il ruolo del decisore surrogato non può essere contestato da nessun altro se non dal soggetto che, incapace di esprimersi, non può opporsi ad una decisione che concerne la sua stessa impossibilità ad esprimersi.

Anche sotto il profilo biogiuridico non appare nulla di più odioso e coercitivo di un soggetto che interpreta le volontà di un soggetto, magari espresse in maniera estemporanea anni prima, che non può manifestare alcuna opposizione poiché impossibilitato fisicamente ad ostacolare la decisione del suo decisore surrogato.

Nell'ambito delle problematiche inerenti alle principali questioni biogiuridiche suscita un notevole interesse l'argomentazione di tipo retorico che la sentenza ha svolto nella motivazione citata poiché risulta chiaro come la *ratio* dell'argomentazione sia sbilanciata verso l'autodeterminazione in senso assoluto come postulato del paradigma dell'autonomia morale. Se il soggetto morale è autonomo, l'unico limite è la libertà di coscienza intesa come *potestas decidendi*. Il presupposto soggettivo sarà la sola capacità d'intendere la scelta; la vita intesa come *bios*, l'oggetto della scelta. Ed essendo la vita fisica connaturata all'unico orizzonte secolarizzato e antimetafisico, l'argomento che la sentenza prende in considerazione è il riconoscimento di un puro esercizio del

²⁰ H. JONAS, *Il principio di responsabilità*, pp.625-626: «Applicando all'uomo l'arte in quanto tale, noi apriremmo il vaso di Pandora delle avventure migliorative, stocastiche, inventive o anche semplicemente frutto di una perversa curiosità, le quali si lascerebbero alle spalle lo spirito conservatore della pura e semplice riparazione per via genetica o oltrepasserebbero la soglia dell'arroganza creativa. A tutto ciò noi non siamo autorizzati, né sufficientemente attrezzati [...] Dobbiamo renderci conto di esserci avventurati troppo molto avanti e recuperare la nozione di ciò che per noi è troppo avanti, che comincia con l'integrità dell'immagine dell'uomo che dobbiamo considerare intangibile».

diritto di morire come emanazione del paradigma autonomista dell'autodeterminazione in senso assoluto.

Conclusioni

La teoria dell'argomentazione ci ha permesso di individuare le premesse all'argomentazione a favore di un presunto esercizio di un diritto che possa negare il presupposto dell'esercizio di ogni altro diritto.

Attraverso il metodo retorico si sono palesate le concezioni valoriali che identificano nell'ordinamento un riconoscimento di un c.d. *favor mortis* che si opporrebbe al *favor vitae*. Inoltre abbiamo osservato come tale atteggiamento non solo neghi il principio di precauzione come principio di ragionevolezza ma che si giustifichi con un argomento di autorità che vorrebbe imporre un determinato procedimento ideologico.

A fondamento di tale procedimento ideologico si manifesta una biogiuridica di stampo materialista. Caratteristica principale di tale biogiuridica è il "riduzionismo funzionalista" della concezione della persona umana. Come ogni riduzione compie una grave lesione della totalità del senso e del mistero della persona umana, poiché inserisce nella disponibilità del soggetto un diritto sulla vita personale negando di fatto ogni "alterità" al solipsismo autoreferenziale della volontà potestativa. L'assunzione dell'autodeterminazione, giuridicamente intesa in senso assoluto, si configura come aporia rispetto alla "natura sostanziale" del soggetto che permane sempre *in altro-da-sé* e per questo si rivela *ontologicamente* "relazionale", irriducibile a un *atto di debolezza* che lo vorrebbe capace di negarsi. Il soggetto ha il dovere "forte" di compiere la faticosa costruzione di un senso anche *alla fine* della vita anche *nella fine* della vita. Senso non predeterminato dogmaticamente ma cercato in quanto tensione costante e continua *verso qualcos'altro-oltre-da-sé*.

Il diritto è chiamato a riconoscere la forza del valore di questa faticosa ricostruzione e non a cedere ad un *de-presso diritto* di lasciarsi andare alla sconfitta del rifiuto delle cure o, ancor peggio, della richiesta di una morte *pubblicamente* assistita.

Abstract

The author argues that the "rhetorical model" which finds a relationship of truth among several parties can also be applied to bio-legal end-of-life issues. In the argumentation the willingness to confront is a key element of the relationship. In fact, there isn't a genuine dialogue if there is no willingness by the parties to reconsider their own ideas. The identification of valid and invalid argumentations pass through the unveiling of implicit premises and the identification of logical assumptions. The truthfulness of a specific argumentation is given not only by the reliability of the premises and by the path through which we come to the conclusions, but also by its moral implications, i.e. the ability to highlight the moral assumptions that are, so to say, hidden in the premises. Therefore it becomes necessary to move from argumentations that support a certain moral position to moral "meta-argumentations" of the same position. Thus, taking into account some of the jurisprudential argumentations on case no. 21748/07 on the right to die and the duty to live, the author identifies some premises that consider life an available asset and dignity a concept that can be determined by each individual. To sum up, we can say that this judgment recognizes the right to die "as an emanation of the autonomistic paradigm of absolute autodetermination", with problematic consequences for the whole society.

Abstract

L'auteur soutient que le "modèle rhétorique" selon lequel c'est possible d'individuer une relation de vérité entre plusieurs interlocuteurs, on peut appliquer aussi aux questions biogiuridiques de fin vie. Dans l'argumentation la disponibilité à la comparaison constitue un élément fondamental de la relation. On ne peut pas faire en effet un authentique dialogue s'il manque la disponibilité, de la part des interlocuteurs, à remettre éventuellement en discussion les propres idées. L'individuation des argumentations valables et non valables passe à travers le dévoilement des prémisses implicites et l'individuation des conditions logiques. La véracité d'un particulier raisonnement est donnée non seulement par la plausibilité des prémisses et du parcours à travers lequel on arrive à les conclusions mais aussi par ses implications morales ou bien par la capacité de rendre évidents ces entreprises morales qui sont, c'est à dire, cachés dans les susdites prémisses. Ça devient pour cela nécessaire passer par des argumentations qui soutiennent une certaine position morale aux "termes argumentations" morales de la même. Prenant ensuite en considération quelques argumentations jurisprudentiels de la sentence n° 21748/07, relatif au droit de mourir et au devoir de vivre, l'auteur individue en cette sentence quelques prémisses selon lesquelles la vie peut être considérée un bien disponible et la dignité un principe qui peut être établi par chaque individu. En synthèse on peut confirmer que la sentence reconnaît le droit à mourir "comme émanation du paradigme autonomiste de l'autodétermination en sens absolu", avec des conséquences très problématiques pour la société entière.